

## CITTÀ DI LODI

COPIA

### DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 28/11/2013

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58/2013 -  
PROVVEDIMENTO URGENTE DI RETTIFICA/INTEGRAZIONE -**

#### ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 in Lodi nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale COLIZZI GIANPAOLO, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Reggente GIUSEPPE DEMURO

Fatto l'appello nominale risultano presenti i consiglieri:

|                    |   |                    |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| UGGETTI SIMONE     | A | BONESCHI MATTEO    | P |
| TAGLIAFERRI LAURA  | P | CASANOVA SARA      | P |
| MONDANI GIANMARIA  | P | MAGGI LORENZO      | P |
| MAGRINI SUSANNA    | P | GHIZZONI GIOVANNI  | P |
| ACERNOZZI ERNESTO  | P | ZANIBONI MAURIZIO  | P |
| FERRARI AURELIO    | P | BURINATO ADELE     | P |
| BOSONI DAVID       | A | TADI SERGIO        | P |
| ARIANO GUIDO       | P | MILANESI FRANCESCO | P |
| BASTICI ALBINO     | P | COLIZZI GIANPAOLO  | P |
| CACCAMO DEMETRIO   | P | RESTUCCIA ANTONIO  | A |
| SINIBALDI SILVIA   | A | NARDONE ANTONELLO  | P |
| COZZI LILIANA      | P | VITELLI STEFANO    | P |
| DACCO' GIORGIO     | P | SFONDRINI MICHELA  | P |
| CASSANI STEFANO    | A | SARI ALICE         | P |
| MUSTELLI LORENZO   | A | ROSSI PAOLO        | P |
| COMINETTI GIULIANA | A | FENOCCHI EUGENIO   | A |
| SEGALINI ALBERTO   | A |                    |   |

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori:

BONALDI DOMENICO , BRESSANI ERIKA, BRUNETTI ENRICO , CESANI SILVANA , PIACENTINI SIMONE ,  
POZZOLI SIMONETTA, PREMOLI TOMMASO

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono assunti all'ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri:

ZANIBONI MAURIZIO, ARIANO GUIDO, MONDANI GIANMARIA

Assiste il funzionario verbalizzante PAOLO MIRCO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del Sindaco UGGETTI SIMONE, del Dirigente DEPAOLI MILENA e del Responsabile dell'Ufficio PELLINI MADDALENA dagli stessi presentata nel testo depositato in cartelletta ed allegato, procede al suo esame.

Si dà atto che i presenti sono n. 31 essendo entrati dopo l'appello i consiglieri Cassani, Bosoni, Restuccia, Musitelli, Segalini, Cominetti Giuliana e il Sindaco.

Introdotta dal Presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione fonografica: Colizzi (il quale propone l'inversione dell'ordine del giorno con l'anticipazione dell'argomento aggiuntivo), Maggi, Colizzi, Maggi, Colizzi, Assessore Bressani Erika (la quale presenta l'emendamento, a firma del Sindaco, nel testo allegato), Maggi, Boneschi, Ferrari Aurelio, Tadi, Burinato Adele, Colizzi, Mondani, Sindaco, Maggi, Colizzi, Segalini, Zaniboni, Musitelli, Boneschi, Colizzi, dott. Demuro, Maggi, Colizzi.

Nel corso della discussione è uscito il consigliere Restuccia =presenti n. 30

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione l'emendamento a firma del Sindaco, nel testo allegato, emendamento che viene APPROVATO dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:

n. 30 presenti n. 30 votanti n. 0 astenuti

n. 30 voti favorevoli, resi in forma palese;

n. 0 voti contrari.

Il Presidente ne fa analogha proclamazione.

A questo punto si registrano gli ulteriori interventi, per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione fonografica: Maggi, Colizzi, Maggi, Colizzi, Assessore Bressani Erika, Tadi, Ghizzoni, Sindaco, Maggi, Sindaco (il quale precisa il contenuto e l'effetto della presente deliberazione così emendata), Colizzi, Tadi, Ghizzoni, Maggi, Boneschi, Cominetti Giuliana, Colizzi.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento, a firma del Sindaco, per come sopra approvato:

“

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente delibera n. 58 del 21/11/2013 con la quale si è disposto di approvare per l'anno 2013 la modifica dell'aliquota ordinaria IMU dal 0,97% al 1,05% e la modifica dell'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze dal 0,4% al 0,6%, così come riportato nel prospetto allegato al suddetto provvedimento;

Precisato che tale prospetto allegato riassume anche le agevolazioni ai contribuenti per l'anno 2013;

Dato atto che tra le suddette agevolazioni figura anche - a seguito di emendamento proposto durante il dibattito ed approvato da questo Consiglio - quella riguardante le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di secondo grado (nonni e nipoti) fattispecie per la quale è stata prevista l'aliquota agevolata dello 0,76%;

Atteso che l'agevolazione di che trattasi è stata concessa in assenza di ogni ulteriore condizione in capo al possessore della unità immobiliare se non quella del grado di parentela;

Osservato che, come risulta sempre dal provvedimento consiliare n. 58/2013, la concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) è subordinata alle seguenti condizioni:

→ ad una sola unità immobiliare;

→ quando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei componenti del nucleo familiare del soggetto passivo non superi il limite di €. 25.000,00;

e che in caso di assenza di una sola di esse l'agevolazione non verrebbe applicata con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria del 1,05%;

Considerato che tale determinazione viene a creare una evidente disparità di trattamento tra le due ipotesi di concessioni in uso gratuito, disparità che si ritiene debba essere eliminata nel rispetto del principio generale fatto proprio da questo Consiglio di agevolare le concessioni in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado;

Atteso conseguentemente che anche alla concessione in uso gratuito a parenti di primo grado, se privi delle condizioni previste per l'assimilazione all'abitazione principale, debba applicarsi l'aliquota agevolata del 0,76%;

Ritenuto dover assumere specifico provvedimento di integrazione e rettifica del proprio precedente provvedimento n. 58 del 21/11/2013 dando atto che sussistono le ragioni di urgenza per prescindere dal preventivo parere della competente Commissione Consiliare così come previsto dall'art. 6 - comma 5 - del relativo regolamento;

Ritenuto, altresì, di precisare che - così come disposto dall'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 - l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari cedute in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta è limitata alla seconda rata dell'imposta;

Preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27/11/2013 in merito all'abolizione della seconda rata IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze;

Ritenuto di modificare l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze deliberata con proprio provvedimento n. 58/2013 dallo 0,6% allo 0,4%;

Visto, altresì, l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

## DELIBERA

1. di integrare e rettificare, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente riportato, la propria precedente delibera n. 58 del 21/11/2013, nel senso di equiparare le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che risultino prive delle condizioni previste per l'assimilazione all'abitazione principale a quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado (nonni e nipoti) applicando ad entrambe le fattispecie l'aliquota del 0,76%;

- b) di modificare l'aliquota dell'abitazione principale e conseguentemente alle unità immobiliari ad esse assimilate/equiparate dallo 0,6% allo 0,4%;
- c) di dare atto che le modifiche di cui sopra risultano dal nuovo prospetto allegato "C";

2. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi:

- a. la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
- b. la pubblicazione sul sito del comune comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.L. n. 102 del 31/8/2013 ai fini dell'acquisizione dell'efficacia del presente provvedimento;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

proposta che viene **APPROVATA** dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:

n. 30 presenti n. 30 votanti n. 0 astenuti

n. 30 voti favorevoli, resi in forma palese;

n. 0 voti contrari.

Il Presidente ne fa analoga proclamazione.

Dopodiché il Presidente pone in votazione la dichiarazione di **immediata esecutività** della deliberazione stessa che viene **APPROVATA** dal Consiglio Comunale avendo ottenuto su:

n. 30 presenti n. 30 votanti n. 0 astenuti

n. 30 voti favorevoli, resi in forma palese;

n. 0 voti contrari.

Il Presidente ne fa analoga proclamazione.

IL PRESIDENTE  
F.to COLIZZI GIANPAOLO

---

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE  
F.to PAOLO MIRCO

---

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
F.to GIUSEPPE DEMURO

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on Line del Comune, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

N° 3079 reg. pubbl. pubblicata dal 14 DIC 2013 al 19 DIC 2013

Lodi, 04/12/2013

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA  
F.to GIUSEPPE DEMURO

---

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lodi, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
GIUSEPPE DEMURO

---

Atto esecutivo dal 28/11/2013

(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)

**ALIQUOTE IMU DEFINITIVE PER L'ANNO 2013  
APPROVATE CON DELIBERA DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 21/11/2013  
AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA A SALDO**

| Aliquota | Descrizione   |
|----------|---|
| 1,05%    | <b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>   |
| 0,6 %    | <p><b>Abitazioni principali e relative pertinenze. <u>Prima rata non dovuta</u></b></p> <p>Sono equiparate ovvero assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di <b>primo grado (genitori e figli)</b> a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze avendo ivi costituito la propria residenza nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici.</p> <p>L'agevolazione viene applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>ad una sola unità immobiliare;</b></li> <li>→ <b>quando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei componenti del nucleo familiare del soggetto passivo no superi il limite di €. 25.000,00.</b></li> </ul> <p>L'agevolazione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.</p> |
| 0,6 %    | <p>L'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni sono estese alle seguenti unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>➤ unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Prima rata non dovuta</b></p>  |
| 0,76     | <p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7, avendo ivi costituito la propria residenza nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici.</p>   |
| 0,64%    | <p>Unità immobiliare destinata ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero</p>  |

|                |   |
|----------------|---|
|                | permanente, qualora sia locata.   |
| 0,35%          | Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze possedute da soggetti con minori concessi in affidamento familiare sulla base di provvedimento del Tribunale per i minori, limitatamente al periodo di affidamento. <b><u>Prima rata non dovuta</u></b>  |
| 0,35%          | I proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 ovvero con percentuale di invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa. <b><u>Prima rata non dovuta</u></b>   |
| 0,2%           | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993. <b><u>Prima rata non dovuta</u></b>  |
| 0,87%          | Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive ( <b>commerciale, artigianale con l'esclusione delle attività di servizio</b> ).   |
| 0,64%<br>0,69% | Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con relativa pertinenza, secondo i principi indicati nell'Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale ai sensi della Legge 431/98 ( <u>art. 2 comma 3</u> ) e precisamente:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i contratti con durata di locazione 6 + 2;</li> <li>➤ i contratti con durata di locazione 3 + 2.</li> </ul> L'applicazione di tali aliquote è subordinata al deposito di copia del contratto di locazione presso il servizio tributario entro il 31/12/2013 per i contratti stipulati nell'anno 2013. <b>Relativamente ai contratti rinnovati o in scadenza, i contribuenti dovranno produrre al servizio tributario, pena la decadenza del beneficio, copia del contratto rinnovato ovvero copia della quietanza di pagamento dell'imposta di registro attestante il rinnovo del contratto . In caso di cessazione dovrà, al contrario, essere prodotta apposita comunicazione.</b><br>Le stesse aliquote devono intendersi estese anche ai contratti in essere. |
| 0,6%           | Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, in quanto assimilati per legge all'abitazione principale <b><u>Prima rata non dovuta</u></b>   |
| 0,76           | Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER - <b><u>Prima rata non dovuta</u></b>  |
| 0,64%          | Unità immobiliari possedute dalle ONLUS come individuate dall'art.  |

|       |  |
|-------|--|
|       | 10 del D.Lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari utilizzate direttamente. |
| 1,06% | Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5.                              |



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:  
"Aliquote IMU di cui alla deliberazione consiliare n. 58/2013 -  
Provvedimento urgente di rettifica/integrazione"

Si propone di introdurre nelle premesse i capoversi con il seguente testo:

" Preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27/11/2013 in merito all'abolizione della seconda rata IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze ;

Ritenuto di modificare l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze deliberata con proprio provvedimento n. 58/2013 dallo 0,6% allo 0,4%,"

Si propone di modificare il punto 1) del dispositivo che recita:


" 1. Di integrare e rettificare, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente riportato, la propria precedente delibera n 58 del 21/11/2013, nel senso di equiparare le unità immobiliare concesse in uso in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che risultino prive delle condizioni previste per l'assimilazione all'abitazione principale a quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado (nonni e nipoti) applicando ad entrambe le fattispecie l'aliquota del 0,76% il tutto come risulta dal nuovo prospetto B/1, allegato al presente provvedimento, che riporta la rettifica ed integrazione di cui sopra. Fermo il resto"

Con

1. a) Di integrare e rettificare, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente riportato, la propria precedente delibera n 58 del 21/11/2013, nel senso di equiparare le unità immobiliare concesse in uso in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che risultino prive delle condizioni previste per l'assimilazione all'abitazione principale a quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado (nonni e nipoti) applicando ad entrambe le fattispecie l'aliquota del 0,76%;
1. b) Di modificare l'aliquota dell'abitazione principale e conseguentemente alle unità immobiliari ad essa assimilate/equiparate dallo 0,6% allo 0,4%;
1. c) di dare atto che le modifiche di cui sopra risultano dal nuovo prospetto allegato "C".

Simone Agelli

Visto, si esprime parere favorevole  
All. sep. ass.  
28/11/13



**COMUNE DI LODI**

---

**Parere di Regolarità Contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000,  
riferiti alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale**

Ufficio Tributi  
Proposta N° 2013/43

**Oggetto: ALIQUOTE IMU DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.  
58/2013 - PROVVEDIMENTO URGENTE DI RETTIFICA/INTEGRAZIONE -**

La sottoscritta Depaoli dott.ssa Milena - in qualità di dirigente del Settore Economico-Finanziario - esprime parere:

Favorevole       Contrario

sulla regolarità contabile riferita alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Li, 28/11/2013

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

dott.ssa Milena Depaoli

---

---

DELIBERAZIONE N° ..... DEL .....

**OGGETTO:** Aliquote IMU di cui alla deliberazione consiliare n. 58/2013 - Provvedimento urgente di rettifica/integrazione -

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente delibera n. 58 del 21/11/2013 con la quale si è disposto di approvare per l'anno 2013 la modifica dell'aliquota ordinaria IMU dal 0,97% al 1,05% e la modifica dell'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze dal 0,4% al 0,6%, così come riportato nel prospetto allegato al suddetto provvedimento;

Precisato che tale prospetto allegato riassume anche le agevolazioni ai contribuenti per l'anno 2013;

Dato atto che tra le suddette agevolazioni figura anche - a seguito di emendamento proposto durante il dibattito ed approvato da questo Consiglio - quella riguardante le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di secondo grado (nonni e nipoti) fattispecie per la quale è stata prevista l'aliquota agevolata dello 0,76%;

Atteso che l'agevolazione di che trattasi è stata concessa in assenza di ogni ulteriore condizione in capo al possessore della unità immobiliare se non quella del grado di parentela;

Osservato che, come risulta sempre dal provvedimento consiliare n. 58/2013, la concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) è subordinata alle seguenti condizioni:

- ad una sola unità immobiliare;
  - quando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei componenti del nucleo familiare del soggetto passivo non superi il limite di €. 25.000,00;
- e che in caso di assenza di una sola di esse l'agevolazione non verrebbe applicata con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria del 1,05%;

Considerato che tale determinazione viene a creare una evidente disparità di trattamento tra le due ipotesi di concessioni in uso gratuito, disparità che si ritiene debba essere eliminata nel rispetto del principio generale fatto proprio da questo Consiglio di agevolare le concessioni in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado;

Atteso conseguentemente che anche alla concessione in uso gratuito a parenti di primo grado, se privi delle condizioni previste per l'assimilazione all'abitazione principale, debba applicarsi l'aliquota agevolata del 0,76%;

Ritenuto dover assumere specifico provvedimento di integrazione e rettifica del proprio precedente provvedimento n. 58 del 21/11/2013 dando atto che sussistono le ragioni di urgenza per prescindere dal preventivo parere della competente Commissione Consiliare così come previsto dall'art. 6 - comma 5 - del relativo regolamento;

Ritenuto, altresì, di precisare che - così come disposto dall'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 - l'assimilazione all'abitazione principale

delle unità immobiliari cedute in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta è limitata alla seconda rata dell'imposta;

Visto, altresì, l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

## DELIBERA

1. di integrare e rettificare, per tutto quanto in premessa specificato e che si intende qui integralmente riportato, la propria precedente delibera n 58 del 21/11/2013, nel senso di equiparare le unità immobiliare concesse in uso in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che risultino prive delle condizioni previste per l'assimilazione all'abitazione principale a quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado (nonni e nipoti) applicando ad entrambe le fattispecie l'aliquota del 0,76% il tutto come risulta dal nuovo prospetto B/1, allegato al presente provvedimento, che riporta la rettifica ed integrazione di cui sopra. Fermo il resto.
2. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi:
  - la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
  - la pubblicazione sul sito del comune comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.L. n. 102 del 31/8/2013 ai fini dell'acquisizione dell'efficacia del presente provvedimento;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Maddalena Pellini




IL DIRIGENTE

Dott.ssa Milena Depaoli



IL SINDACO

Simone Uggetti



ALLEGATO " C "

ALIQUOTE IMU DEFINITIVE PER L'ANNO 2013  
MODIFICATE

| Aliquota | Descrizione  |
|----------|--|
| 1,05%    | <b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>  |
| 0,4 %    | <p><b>Abitazioni principali e relative pertinenze. <u>Prima e seconda rata non dovute</u></b></p> <p>Limitatamente alla seconda rata d'imposta sono equiparate ovvero assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di <b>primo grado ( genitori e figli)</b> a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze avendo ivi costituito la propria residenza nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici.</p> <p>L'agevolazione viene applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>ad una sola unità immobiliare;</b></li> <li>→ <b>quando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei componenti del nucleo familiare del soggetto passivo no superi il limite di €. 25.000,00.</b></li> </ul> <p>L'agevolazione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.</p> |
| 0,4 %    | <p>L'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni sono estese alle seguenti unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</b></li> <li>➤ <b>unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</b></li> </ul> <p><b>Prima e seconda rata non dovute</b></p>   |
| 0,76     | <p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7, avendo ivi</p>  |

|                |   |
|----------------|---|
|                | costituito la propria residenza nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici. <b><u>La presente aliquota agevolata viene estesa anche alle unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) qualora non rientranti nell'agevolazione dell'assimilazione all'abitazione principale.</u></b>   |
| 0,64%          | Unità immobiliare destinata ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, qualora sia locata.   |
| 0,35%          | Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze possedute da soggetti con minori concessi in affido familiare sulla base di provvedimento del Tribunale per i minori, limitatamente al periodo di affidamento. <b><u>Prima e seconda rata non dovute</u></b>   |
| 0,35%          | I proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 ovvero con percentuale di invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa. <b><u>Prima e seconda rata non dovute</u></b>   |
| 0,2%           | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993. <b><u>Prima e seconda rata non dovute</u></b>  |
| 0,87%          | Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive ( <b><u>commerciale, artigianale con l'esclusione delle attività di servizio</u></b> ).  |
| 0,64%<br>0,69% | Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con relativa pertinenza, secondo i principi indicati nell'Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale ai sensi della Legge 431/98 (art. 2 comma 3) e precisamente:<br>➤ i contratti con durata di locazione 6 + 2;<br>➤ i contratti con durata di locazione 3 + 2.<br>L'applicazione di tali aliquote è subordinata al deposito di copia del contratto di locazione presso il servizio tributario entro il 31/12/2013 per i contratti stipulati nell'anno 2013. |

|       |   |
|-------|---|
|       | <p>Relativamente ai contratti rinnovati o in scadenza, i contribuenti dovranno produrre al servizio tributario, pena la decadenza del beneficio, copia del contratto rinnovato ovvero copia della quietanza di pagamento dell'imposta di registro attestante il rinnovo del contratto . In caso di cessazione dovrà, al contrario, essere prodotta apposita comunicazione.</p> <p>Le stesse aliquote devono intendersi estese anche ai contratti in essere.</p> |
| 0,4%  | <p>Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, in quanto assimilati per legge all'abitazione principale <b>Prima e seconda rata non dovute</b></p>   |
| 0,76  | <p>Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER - <b>Prima rata non dovuta</b></p>  |
| 0,64% | <p>Unità immobiliari possedute dalle ONLUS come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari utilizzate direttamente.</p>  |
| 1,06% | <p>Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5.</p>  |